

REGOLAMENTO IVASS N.5/2006 e s.m.i. - ALLEGATO 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTE TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'**obbligo di consegnare** al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE 1: INFORMAZIONI GENERALI

1 - Soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi

Cognome e Nome: RIEDI STEFANO
Qualifica: RAPPRESENTANTE LEGALE
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi
Numero B000085019 - Data 03/04/2009 - Sezione B

2 - Attività svolta per conto dell'intermediario assicurativo:

RIEDI INSURANCE BROKER SAS
Sede legale ed operativa:
VIALE MONFENERA 28/A - 31100 - Treviso (TV)
Telefono 0422-235341 / Fax 0422-433688 / www.riedibroker.it
Mail: info@riedibroker.it / Pec: postmaster@pec.riedibroker.it
Iscrizione al registro RUI
Numero B000298309 - Data 03 APRILE 09 - Sezione B

Nota per il contraente: Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

PARTE 2: INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

A) Riedi Insurance Broker Sas e le persone riportate nella Parte 1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione

B) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Riedi Insurance Broker Sas.

C) Riedi Insurance Broker Sas, propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

D) Riedi Insurance Broker sas fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale.

E) Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali Riedi Insurance Broker Sas ha o potrebbe avere rapporti d'affari: Vedi elenco riportato nella PARTE 3. Dato l'elevato numero di Compagnie ed Agenzie con le quali si collabora, vi invitiamo a prendere visione dell'elenco aggiornato nel nostro sito internet.

F) Ammontare delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese, nelle polizze di responsabilità civile auto, a Riedi Insurance Broker Sas: dato l'elevato numero di Compagnie con le quali si collabora, vi invitiamo a prendere visione dell'elenco aggiornato nel nostro sito internet. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, la cui presente informativa si riferisce, sono rilevabili dal preventivo o dal contratto stesso. Nel caso di contratto intermediato tramite agenzia di assicurazioni le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'impresa di assicurazione alla sua agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

PARTE 3: INFORMAZIONI SULLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE

PUNTO 3.1

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge. L'assicurato ha

Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o la CONSAP, Via Yser 14 - 00198 Roma - Tel.: +39 06/857961 email: segreteria.fgs@consap.it per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. Il contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto al broker indicato nella parte 1.2 del presente documento. Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'ass. può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario. Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ovvero di ricorrere a procedure alternative di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione.

In caso di accordo di collaborazione tra intermediari ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l'esito del reclamo stesso.

PUNTO 3.2

Ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 e s.m.i., in caso di autorizzazione dell'impresa al broker ad incassare i premi - ovvero di autorizzazione dell'agenzia ratificata dalla compagnia - il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi Collaboratori, ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In caso di manca dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa, il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa

Denominazione sociale delle **IMPRESE** di assicurazione con le quali Riedi Insurance Broker Sas ha un accordo che autorizza ad incassare i premi:

ARISCOM	GENERALI ITALIA DIV TORO GER. BRO.
ALLIANZ SPA - GER. BROKER	ARAG ASSICURAZIONI SPA
CATTOLICA - GERENZA BROKER	AIG - RAPP. GEN. ITALIA
CHUBB INSURANCE COMPANY	DAS
DONAU - RAPP. GEN. ITALIA	EUROP ASSISTANCE TRADE SPA
UNIPOLSAI - GERENZA BROKER	LLOYD'S - RAPP. GEN. ITALIA
REALE MUTUA GER. BROKER	ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
ITAS MUTUA - GER. BROKER	SARA - GERENZA BROKER
TUA - GERENZA BROKER	HELVETIA - GERENZA BROKER
METLIFE - GERENZA BROKER	

Denominazione sociale delle **AGENZIE** di assicurazione con le quali Riedi Insurance Broker Sas ha un accordo ratificato dall'impresa che autorizza ad incassare i premi:

ALLIANZ AG. TV1 E TV8 STRADIOTTO ASS.	GENERALI ITALIA AG. 074
AXA AG. TV - CASTAGNA & LAUDANI	GENERALI ITALIA AG. A87
ITAS MUTUA - AGENZIA DI PORDENONE	GENERALI ITALIA AG. I87
TUA c/o Officina Assicurativa	GENERALI ITALIA AG. 066
COFACE C/O PROCREDIT PD-TV	ELBA c/o Officina Assicurativa
Fata c/o ASSICAP SRL	ELBA ag. 029 e 030 - Genova
ZURICH - Ag Campolongo & Marin	

Dato l'elevato numero di Compagnie e Agenzie con le quali si collabora, vi invitiamo a prendere visione dell'elenco aggiornato nel nostro sito internet.

PUNTO 3.3

Riedi Insurance Broker sas informa il cliente che il presente contratto non è intermediato ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012

PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE
Ricevuta del contraente relativa alla consegna della documentazione precontrattuale

Luogo: Treviso **Data:**

Cognome e nome / Ragione sociale:

Residenza o sede legale:

Comune:

Indirizzo:

Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione:

Compagnia:

Nome prodotto:

Numero di polizza:

Decorrenza:

In ottemperanza all'art 49 comma 3 del regolamento IVASS nr.5/2006 e s.m.i. il sottoscritto contraente dichiara:

- di aver ricevuto il modello 7A;
- di aver preso visione dell'Informativa con consenso sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D.LGS 196/2003 e s.m.i.
- di aver ricevuto copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche (presente modello 7B)
- di aver ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Firma: _____